

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2071**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FAGNI, ZANINI, ANGELINI VITO, CERQUETTI, MARTELLOTTI, BARACETTI, PALMIERI, SPATARO, MINUCCI, GUERRINI, GATTI*Presentata il 20 settembre 1984*

Modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 186, riguardanti il trattenimento in servizio degli ufficiali delle forze armate e della Guardia di finanza in servizio permanente a disposizione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge modifica la legge n. 186 del 1983 riguardante il collocamento in aspettativa degli ufficiali in servizio permanente a disposizione.

Le leggi che trattano la materia del personale militare sono molte, provocano frammentarietà nei provvedimenti e quindi negli effetti ed anche qualche contraddittorietà. Occorrerebbe ricomporre queste norme affinché ne scaturisca uno strumento legislativo chiaro, organico e completo come potrebbe essere, ad esempio, la legge di avanzamento spesso invocata ma ancora lontana dall'essere elaborata.

In mancanza di questa legge definitiva, che impedirebbe il formarsi di spazi per

rimaneggiamenti occasionali, si rende necessario, in tempi brevi, predisporre un provvedimento che sani, provvisoriamente, le lacune o le storture della normativa vigente. È il caso del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri di un certo numero di colonnelli in servizio permanente a disposizione i quali, risultando in eccedenza rispetto al numero massimo stabilito dall'articolo 3 della legge n. 804 del 1973, ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge, andranno in aspettativa con stipendio ridotto in attesa del pensionamento previsto per il grado, entro la fine del corrente anno.

È vero che fino ad oggi si è fatto ricorso a « legghine » tampone di emergenza

che hanno sospeso il collocamento in aspettativa, ma è altrettanto vero che ogni anno un certo numero di cittadini che per venticinque-trenta anni sono stati al servizio dello Stato, vive l'attesa frustrante di questa sorta di cassa integrazione.

La cosa è grave in sé per il disagio psicologico che crea nelle persone, ed è grave anche perché non tiene conto ma anzi lo disperde, di un patrimonio di esperienze, di professionalità, di risorse umane oltretutto di risorse finanziarie.

Per questa ragione abbiamo presentato questa proposta di legge che con l'articolo 1 sostituisce integralmente l'articolo 1 della legge n. 186 del 1983 ed in cui prevediamo che i colonnelli e i gradi corrispondenti dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della Guardia di finanza che abbiamo un incarico possono permanere in servizio, salvo che non abbiano raggiunto il limite di età previsto per il loro grado.

Con l'articolo 2 s'intende modificare il primo comma dell'articolo 2 della legge n. 186 del 1983 che determina la per-

centuale delle promozioni degli ufficiali in servizio permanente a disposizione giudicati idonei, abbassando l'aliquota della percentuale stessa e dando maggiori garanzie a chi supera positivamente le valutazioni.

Con l'articolo 3 si modifica l'articolo 4 della legge n. 186 del 1983 laddove questo prevedeva che gli ufficiali in aspettativa per riduzione quadri per due anni vi potessero restare, in aspettativa, per altri due anni in attesa del raggiungimento del limite di età. Noi chiediamo, invece, con la nostra modifica, che gli ufficiali che chiedono di essere collocati in aspettativa per riduzione quadri, possano restarvi fino al raggiungimento del limite di età previsto per il grado in cui si trovano e con il trattamento economico uguale a quello del pari grado in servizio attivo.

Siamo consapevoli che anche questa nostra proposta di legge è un provvedimento tampone ma riteniamo di compiere un atto di giustizia nei confronti di ufficiali con carriere e profili professionali che meritano davvero una più dignitosa utilizzazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186 è sostituito dal seguente:

« Fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sul reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza:

a) i colonnelli e gradi corrispondenti dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della Guardia di finanza che alla data del 1° novembre 1980 si siano trovati nella posizione di richiamati in servizio in applicazione del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 52, possono permanere in servizio se provvisti di incarico e sempre che non siano raggiunti dal limite di età relativo al proprio grado;

b) i colonnelli e gradi corrispondenti dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della Guardia di finanza che risultino in soprannumero rispetto ai contingenti massimi previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, possono permanere in servizio se provvisti di incarico e sempre che non siano raggiunti dal limite di età relativo al proprio grado.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli effetti a decorrere dal 31 dicembre 1984 ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1983, n. 186, è sostituito dal seguente:

« Dall'anno 1985 e fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sul reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10

dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al venti per cento degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento qualora le vacanze disponibili nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo risultino inferiori a detta percentuale ».

ART. 3.

L'articolo 4 della legge 10 maggio 1983, n. 186, è sostituito dal seguente:

« Fino alla data dell'entrata in vigore della nuova legge sul reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle forze armate e della Guardia di finanza, gli ufficiali che chiedono di essere collocati in aspettativa per riduzione quadri, possono permanere in tale posizione fino al limite di età previsto per il grado rivestito e con il trattamento economico uguale a quello del pari grado in servizio attivo ».